



Comune di Settimo Milanese

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 22 del 10-04-2024

Servizio SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Oggetto:	DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VLT, DELLE SALE SCOMMESSE E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO
-----------------	--

IL SINDACO

Visto il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 26-09-2023 e l'allegata relazione che analizza i dati, i rischi derivanti dal gioco, elenca gli studi e le ricerche effettuate, i possibili interventi per contenere il gioco eccessivo;

Preso atto che il Regolamento citato dispone, all'art. 5, che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia e dal Comune;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari e lavorative;

Considerato che il contrasto dei fenomeni connessi al disturbo da gioco d'azzardo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi dell'Autorità pubblica volti a regolamentare e contenere entro limiti equilibrati ed accettabili l'accesso alle apparecchiature di gioco, salvaguardando gli interessi economici privati e, al contempo, l'interesse pubblico a mantenere un contesto sociale non troppo permeabile a sollecitazioni fonte di rischio patologico;

Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti o svolgere altre attività all'aperto o tra le mura domestiche, al fine di indurre i giocatori a rischio patologico ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai già menzionati soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo;

Ritenuto pertanto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte e per quelle richiamate nella delibera del Consiglio Comunale del Comune di Settimo Milanese n. 47 del 26-09-2023, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare gli orari di utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici oltre che cartacei da gioco d'azzardo lecito, al fine di disciplinare le distanze dai luoghi sensibili e gli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT;

Ritenuto altresì di dover regolamentare gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro per le sale scommesse;

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 che recita: *"Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *"I l Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

Dato atto che l'Ordinanza sindacale che prevede la sospensione del gioco per 6 ore giornaliere come concordato nell'Intesa Stato Regioni sul gioco pubblico del 2017, viene emanata nel rispetto dei seguenti criteri: non penalizzare determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; determinare specifiche fasce orarie di chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari;

Ritenuto di individuare indicativamente tali fasce dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,00;

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;

Ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione prevedendo una limitazione degli orari di esercizio del gioco d'azzardo lecito oggetto del citato Regolamento comunale;

Precisato che la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto dalle ore 7,30 alle 9,30, dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,00 ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata e nelle fasce orarie di maggior rilievo per i settori di popolazione più a rischio, fra le quali quelle dei giovani e degli anziani e quindi le presenti disposizioni non hanno lo scopo di rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto, ma di evitarne un uso che diventi pericoloso per la salute di chi gioca;

Ritenuto particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e all'iniziativa economica delle imprese;

Visti, altresì:

- l'art. 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" – convertito in Legge n. 214/2011 – il quale recita *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano dei beni culturali"*;
- l'art. 34, comma 2 del D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" – convertito in Legge n. 214/2011 – il quale stabilisce che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente"*

rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità";

ORDINA

l'interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro elencate nell'art. 1 commi 1 e 2 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" nelle seguenti fasce orarie:

tutti i giorni della settimana: dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,00.

AVVERTE

che fatto salva l'applicazione di altre disposizioni di Legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 8 – "Sanzioni" del Regolamento sopra citato.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, trasmettendo copia del presente atto alla Prefettura di Milano, alla Guardia di Finanza e al Comando Carabinieri di Settimo Milanese.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Milano, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

**Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
SARA SANTAGOSTINO PRETINA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82